



NORMATIVA ADR

Nota esplicativa sui [casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose](#)

Zoppola (PN), 22 dicembre 2022

Come comunicato con la newsletter del 1° dicembre 2022, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente, oltre che per i soggetti già previsti in precedenza, anche alle Aziende "speditrici" di merci pericolose.

Ieri, mercoledì 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una "Nota esplicativa sui [casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose](#)".

Più precisamente la Nota riporta che "La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal **1° gennaio 2023** (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR **prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:**

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, **le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.**

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.

Gli studi di consulenza ALS Italia sono a vostra disposizione per ogni informazione
ufficiotecnico.zpp@alsglobal.com | 0434 638 206